

I.T.E.T. - "G. GARIBALDI"-MARSALA
Prot. 0012344 del 27/11/2025
V (Uscita)

CODICE
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del
bullismo e del cyberbullismo

BULLISMO E CYBERBULLISMO

A SCUOLA



ONLINE



LA LOTTA CONTINUA ONLINE E OFFLINE

Il Consiglio d'Istituto

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", come modificata dall'art. 1 della legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (nel seguito, Legge);

VISTE le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate con decreto del Ministro dell'istruzione n.18 del 13 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 4, c.1 della legge 29 maggio 2017, n.71;

VISTO l'art. 4, c.2-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

ADOTTA

con delibera 210/26.11.2025

il Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

Questo codice di autoregolamentazione per la prevenzione e la lotta al bullismo ed al cyberbullismo rappresenta per i docenti uno strumento contenente informazioni sui comportamenti da tenere e le procedure da attivare in presenza di eventi che possano rientrare nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo come definiti dall'art. 1 della Legge 29 maggio 2017, n.71 (nel seguito, Legge), come novellata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70. Per realizzare un'efficace attività preventiva ed evitare l'insorgere di problematiche più gravi, è essenziale che ciascun docente abbia piena consapevolezza delle caratteristiche di questi fenomeni, sappia riconoscere i campanelli di allarme ed attivarsi in modo coerente.

Art. 2 Definizioni

La definizione di «cyberbullismo» ai sensi dell'art. 1, c.2 della Legge 71/2017 è la seguente:

"Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Lo stesso contenuto offensivo divulgato da un bullo può essere diffuso a cascata tra i riceventi, eventualmente anche non implicati nella relazione bullo-vittima. Una vasta platea di spettatori potrà comunque amplificare l'effetto dell'aggressione, con risultati devastanti per la vittima.

Nel cyberbullismo ciò che rende forti è anche la competenza informatica del bullo, e nel cyberbullo vi è una riduzione di empatia in quanto l'aggressore non vede le reazioni della vittima.

Anche il "sexting" e il "porn revenge" fanno parte del fenomeno del cyberbullismo.

La definizione di «bullismo» ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis della Legge 71/2017 è la seguente:

"Il "bullismo" include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni."

Risulta quindi fondamentale distinguere i veri e propri atti di bullismo da "giochi di cattivo gusto" o particolarmente aggressivi che però non hanno l'intento di "fare del male".

Un atto di bullismo, per ritenersi tale, deve essere caratterizzato simultaneamente da:

- Prepotenze fisiche e/o verbali
- Reiterazione nel tempo
- Intenzionalità
- Squilibrio di potere tra bullo e vittima

Soggetti

Con riferimento ai soggetti coinvolti in fenomeni di bullismo o di cyberbullismo, è possibile quindi identificare delle azioni o delle situazioni sintomatiche, alle quali i docenti devono prestare la massima attenzione:

SOGGETTI COINVOLTI	COSA HA SUBITO O COSA HA FATTO
VITTIMA	• È stato preso in giro, umiliato, isolato, picchiato, aggredito fisicamente e/o verbalmente, ridicolizzato. • Ha subito furti o danneggiamenti di oggetti personali; oggetti personali sono stati nascosti o sparsi in giro. • E' stato ripreso/fotografato/registrato con telefonini o altri device a sua insaputa o comunque contro la sua volontà, indipendentemente dalla diffusione di tali riprese/fotografie/registrazioni su social o dal loro inoltro ad altri device ed indipendentemente dal fatto siano ravvisabili nei video/foto/registrazioni atti fisici o verbali denigratori. • E' stato escluso da gruppi on line. • Ha subito il furto di credenziali o di un proprio account. • Ha subito insulti, prese in giro, minacce, aggressioni verbali tramite messaggi di testo, email. • E' stato intimidito da telefonate mute.
BULLO	• Ha preso in giro, minacciato, intimidito, picchiato, diffuso notizie non vere, ridicolizzato, isolato, danneggiato e/o si è appropriato senza permesso di oggetti di uno o più compagni. • Ha fatto riprese video, registrazioni o fotografie di uno o più compagni senza il loro consenso e soprattutto indipendentemente dal fatto abbia direttamente od indirettamente inoltrato tali video, registrazioni o fotografie su social o su altri altri device ed indipendentemente dal fatto siano presenti in

	tali registrazioni, fotografie o video atti o azioni denigratori (il soggetto può altresì aver ordinato a altre persone di denigrare la vittima, ovvero ha tenuto comportamenti idonei a indurre altre persone a denigrarla). La situazione diventa ancor più grave qualora le riprese abbiano ad oggetto momenti intimi o comunque spiacevoli per la vittima. ● Ha escluso da gruppi on line la vittima. ● Si è appropriato di credenziali e/o account della vittima. ● Ha insultato, denigrato, schernito, aggredito verbalmente o tramite messaggi di testo e/o email la vittima. ● Ha fatto ripetute telefonate mute alla vittima. Tali atteggiamenti possono essere stati messi in atto direttamente dal bullo, ma possono anche essere stati eseguiti materialmente da altre persone su ordine o istigazione del bullo.
--	---

SOGGETTI	CARATTERISTICHE
VITTIMA	Persone generalmente (<u>ma non sempre...</u>) insicure, timide, con bassa autostima e/o con caratteristiche fisiche "diverse da quelle della maggioranza dei coetanei" o comunque considerate come "difetti".
DIFENSORI DELLA VITTIMA	Aiutano la vittima sia difendendola dalla prepotenza che consolandola e sostenendola (possiedono un elevato grado di "autoefficacia sociale")
BULLO	Agisce direttamente o indirettamente comandando i gregari. Ha una personalità spesso violenta, oppositiva, non rispettosa delle regole. Minaccia, danneggia oggetti ed ha un forte bisogno di dominare. Possiede spesso scarse capacità di controllo degli impulsi e una bassa resistenza alle frustrazioni (spesso è spinto da sentimenti di invidia e/o gelosia).
AIUTANTI DEL BULLO	Partecipano all'azione diretta contro la vittima aiutando il bullo nella realizzazione della prepotenza. Subiscono sia il fascino del

	gruppo che del capogruppo e compiono azioni che da soli non avrebbero mai neppure ipotizzato.
SOSTENITORI DEL BULLO	Non partecipano all'azione diretta del bullo ma la sostengono con incitamenti.
SPETTATORI	Mantengono un atteggiamento omissivo che rafforza in modo indiretto l'azione del bullo.

Art. 4

Ruoli e azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

La Legge definisce il ruolo dei diversi membri della comunità scolastica nella promozione di attività di prevenzione, educative e rieducative. Le prime due sono rivolte a tutti gli alunni, mentre le terze a coloro che risultano coinvolti in episodi di bullismo/cyberbullismo, sia che si trovino in posizione di vittima sia in quella di responsabili di illeciti nell'ambito scolastico.

In particolare:

- Ogni Istituto scolastico individua fra i docenti un referente al bullismo e organizza iniziative di prevenzione, contrasto, formazione avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia, associazioni e
- Tra le azioni di Educazione alla legalità rivolte a studenti vengono inserite azioni formative sull'uso consapevole dei social,
- In un'ottica di alleanza educativa, anche con le istituzioni del territorio, il Dirigente Scolastico, che venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo, informerà tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti. Il Patto educativo di corresponsabilità, se necessario, sarà integrato con riferimenti alla tematica e si rapporterà con le modalità che riterrà più opportune con i referenti delle istituzioni di pubblica sicurezza.

Ogni soggetto della comunità scolastica è coinvolto nell'attività di prevenzione. Di seguito è fornita la specificazione delle competenze in capo a ciascuno:

RUOLO CAMPO DI AZIONE

RUOLO	CAMPO DI AZIONE
DIRIGENTE	- Promuove e coordina una politica scolastica anti-bullismo condivisa da tutto il personale della scuola. - Collabora con soggetti esterni per la prevenzione al fenomeno del bullismo e

	cyberbullismo. - Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i coordinatori di classe ovvero il primo collaboratore del Dirigente scolastico, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, alla notificazione alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
DOCENTE	- Si impegna a partecipare alle attività formative in tema di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, anche con riferimento ai corsi di formazione ministeriali sulla piattaforma ELISA - Osserva regolarmente i comportamenti degli alunni, valutando i potenziali campanelli di allarme - Si deve mostrare risoluto nel condannare qualsiasi manifestazione di intolleranza ed agire in modo tempestivo in caso di necessità, portando a conoscenza dell'accaduto il Dirigente scolastico e il primo collaboratore del Dirigente
CONSIGLIO DI CLASSE	- stabilisce strategie di intervento (FRA LE QUALI L'UTILIZZO DEL CIRCLE TIME e del progetto "LITIGHIAMO BENE") al fine di favorire la realizzazione di un clima di benessere per gli alunni della classe, prevenire o reprimere comportamenti prevaricanti ed intolleranti tra pari. - Favorisce la collaborazione ed il dialogo all'interno della classe, tra le famiglie e tra queste e la scuola.
APPARTENENTI AL PERSONALE ATA	- Contribuiscono a creare un clima sereno attraverso la vigilanza sugli alunni e la partecipazione ad iniziative attivate dalla scuola dirette a prevenire il fenomeno. - Segnalano ai docenti eventuali situazioni ritenute riconducibili al fenomeno.
ALUNNI	- Partecipano attivamente ai progetti di prevenzione, educazione e rieducazione. - Durante le lezioni o le attività didattiche e comunque quando sono all'interno dell'edificio scolastico non possono mai usare cellulari, e possono utilizzare la rete internet solo per finalità didattiche, previo consenso del docente.
GENITORI	- Hanno il dovere di mantenere attivo il dialogo con i propri figli cercando di comprenderne i passaggi adolescenziali - Collaborano con la scuola e con i docenti nella prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo, mantenendo un dialogo attivo con gli stessi e partecipando alle attività progettuali e formative della scuola, formandosi in modo adeguato al fine di saper riconoscere eventuali campanelli di allarme emersi nel contesto familiare - Si impegnano a rispettare il patto educativo di corresponsabilità, con particolare riferimento alle misure di contrasto del bullismo e del cyberbullismo
COLLEGIO DEI DOCENTI	- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. - Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza, anche digitale, consapevole.
REFERENTE BULLISMO / CYBERBULLISMO	- Si forma sulla specifica tematica. - Informa i colleghi su iniziative formative e fornisce materiali utili. - Elabora il codice anti bullismo/cyberbullismo d'istituto da sottoporre al Collegio dei docenti

LE AZIONI: COSA FARE NEL IN CUI CASO SI VERIFICHI UN CASO DI BULLISMO.

Il docente che assista, oppure venga a conoscenza in altro modo, di un fatto accaduto durante il tempo scuola che potenzialmente può configurare un'ipotesi di bullismo o cyberbullismo, dovrà:

1. Annotare in modo dettagliato nel registro di classe lo svolgimento dei fatti qualora gli stessi siano avvenuti in sua presenza oppure, in caso contrario, accertarsi dell'accaduto cercando di comprendere meglio la dinamica degli eventi, ascoltando testimonianze e dichiarazioni, tutelando al contempo la privacy dei soggetti coinvolti.

2. Qualora dall'analisi dei fatti il docente ravvisi un caso anche solo sospetto di bullismo o cyberbullismo, dovrà avvisare il consiglio di classe e informare tempestivamente il Dirigente Scolastico attraverso una relazione dettagliata.

A seguito di tale confronto, qualora l'evento venga valutato rientrante in una delle casistiche di bullismo o cyberbullismo, si procederà come segue:

- Il Dirigente scolastico informa il docente REFERENTE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO/CYBERBULLISMO;
- Se se ne ravvede la necessità, incarica il coordinatore di classe (o altro docente da lui individuato) a svolgere un confronto con gli alunni coinvolti, alla presenza di un altro docente della classe, del Responsabile di plesso, e - se necessario - anche del referente per il contrasto al bullismo.
- Il coordinatore di classe provvede alla comunicazione e alla richiesta di colloquio con le famiglie degli alunni coinvolti al fine di chiarire la dinamica dei fatti, condividere opzioni di intervento in seno alla scuola e/o ulteriori eventuali forme di intervento esterne all'Istituzione. Al colloquio con la famiglia il Coordinatore partecipa insieme a un altro docente del consiglio di classe, al Responsabile di plesso e, se necessario, al Referente per il contrasto del bullismo.
- Il coordinatore di classe chiede al Dirigente scolastico la convocazione del consiglio di classe straordinario per stabilire la strategia di primo intervento individuale e, eventualmente, organizzare con i docenti di classe attività di riflessione per il gruppo classe.

Se se ne ravvede urgenza il consiglio di classe verrà convocato per un confronto immediato con tutti gli attori coinvolti.

Il COORDINATORE DI CLASSE avrà cura di comunicare al Dirigente scolastico ogni decisione presa in seno al Consiglio di classe straordinario.

Qualora le strategie di primo intervento attuate dalla scuola non avessero esito positivo si procederà, per cercare di risolvere la situazione, ad un secondo colloquio alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, delle famiglie degli studenti coinvolti, di almeno due docenti del Consiglio di classe e degli stessi alunni.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 5 della Legge, il Dirigente scolastico provvede alla trasmissione dell'informativa ivi prevista ai genitori, anche delegando i coordinatori di classe ovvero il primo collaboratore del Dirigente scolastico, nonché, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito

positivo, alla notificazione alle autorità competenti ai fini dell'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404

Art. 7 Monitoraggio annuale

- 1.I coordinatori di classe provvedono in sede di scrutinio a compilare il questionario di monitoraggio annuale, predisposto dal referente per il contrasto al bullismo/cyberbullismo.
- 2.I dati così raccolti sono sottoposti al tavolo paritetico di cui all'art. 8.

Art. 8

Istituzione del tavolo paritetico

- 1.Il Consiglio d'Istituto assume le competenze del tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 4, c.2-bis della Legge.
- 2.Ai fini della verifica del monitoraggio sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo all'interno dell'Istituto, esso si riunisce in una seduta a porte chiuse almeno una volta l'anno ed esamina i risultati dei monitoraggi di cui all'art. 7.
- 3.Quando si riunisce nella composizione del tavolo permanente di monitoraggio del bullismo e del cyber-bullismo, esso può essere integrato, previa disponibilità dei soggetti esterni, da esperti del settore appartenenti alle forze dell'ordine ovvero in possesso di specifiche competenze psico-pedagogiche.
- 4.Esso si riunisce inoltre nella composizione del tavolo permanente di monitoraggio del bullismo e del cyber-bullismo qualora si verificano episodi di particolare gravità all'interno della comunità scolastica, anche al fine di proporre aggiornamenti alle strategie di intervento per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo.
- 5.Il tavolo permanente di monitoraggio non ha competenza in merito a condotte non rientranti nelle definizioni di cui all'art.2.
- 6.Dall'istituzione del tavolo paritetico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell'istituzione scolastica.

Loana Giacalone
Dirigente ITET "G.Garibaldi"
Marsala